CAMERA DEI DEPUTATI N. 1286-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

Presentata alla Presidenza il 21 marzo 1995

(Relatore: **Enrico NAN**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 20 settembre 1994 (v. stampato Senato n. 472)

d'iniziativa del senatore RIZ

Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 21 settembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il presente provvedimento propone una riforma organica della disciplina del diritto internazionale privato, in modo da rispondere positivamente ad una serie di esigenze di definizione di rapporti giuridici che la normativa contenuta negli articoli da 17 a 31 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile aveva disciplinato solo parzialmente. La considerazione dell'esigenza di rivedere in profondità la normativa di diritto internazionale privato ha motivato l'istituzione, con decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 8 marzo 1985, di una apposita commissione, ritenendosi necessario adeguare il sistema italiano relativo al diritto internazionale privato ai nuovi presupposti costituzionali e legislativi del nostro ordinamento. La nuova realtà internazionale ed in particolare quella europea hanno dato luogo a convenzioni internazionali particolarmente rilevanti sul piano del diritto internazionale privato.

Il provvedimento in esame procede quindi ad un profondo riesame dell'intera materia del diritto internazionale privato, sostanziale e processuale. Già nella scorsa legislatura il Governo aveva presentato un disegno di legge in tal senso, ma il provvedimento, approvato dal Senato, non è stato poi definitivamente licenziato a causa dello scioglimento anticipato delle Camere. Appare opportuno ricordare che, nel campo del diritto internazionale privato, le norme italiane in vigore sono, principalmente, gli articoli da 17 a 31 delle disposizioni preliminari al codice civile; ad essi si aggiungono talune disposizioni contenute dello stesso codice civile (in particolare, gli articoli 115, 116, 2305 e seguenti) e nel codice della navigazione (articoli da 4 a 13).

Occorre, inoltre, tenere in considerazione le norme di procedura ed evidenziare che una prospettiva moderna di diritto internazionale ricomprende anche le questioni di diritto processuale civile internazionale.

Peraltro, l'urgenza dell'approvazione della presente proposta di legge è ispirata ad esigenze legate ad un processo di invecchiamento delle preleggi. Ad esempio, la Corte costituzionale ha dichiarato incompatibile con la nostra Costituzione sia il rinvio alla legge nazionale del marito previsto dall'articolo 18 delle disposizioni preliminari, sia la preferenza manifestata dall'articolo 20 per la legge nazionale del padre.

Inoltre, la tendenza delle codificazioni moderne è orientata a regolare la materia nel senso di specificare le indicazioni della legge applicabile, costituendo categorie più ristrette (rapporti di famiglia, successione, diritti reali).

In particolare, dal 1993 sono entrate in vigore in Europa una serie di nuove leggi nel campo del diritto internazione privato, prendendo in considerazione i diritti della personalità, il regime delle società e degli altri enti, la legittimazione ed il riconoscimento dei figli naturali e le obbligazioni alimentari. Le grandi trasformazioni economiche e sociali prodottesi hanno reso ormai inadeguate le vigenti disposizioni di diritto internazionale.

Il testo proposto si articola in cinque titoli composti da settantaquattro articoli.

Il titolo I precisa che l'applicazione delle regole generali introdotte dal provvedimento non preclude l'applicazione delle convenzioni internazionali vigenti e che disciplinano i rapporti giuridici con modalità speciali.

Il titolo II del provvedimento riguarda l'ambito e l'estensione della giurisdizione italiana in rapporto alla giuristizione straniera, ponendo il generale principio che il giudice italiano è competente quando la domanda sia posta nei confronti di convenuto che sia domiciliato o residente in Italia o vi abbia un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, oppure quando vi sia attrazione di competenza per ragioni di connessione territoriale, oppure, infine, quando vi sia accordo tra le parti in tal senso. Le altre norme disciplinano il trattamento delle questioni preliminari, della pendenza di un processo straniero, della giurisdizione volontaria, della legge processuale, dei provvedimenti cautelari.

Il titolo III concerne la regolamentazione dei rapporti giuridici alla luce del diritto sostanziale, con riferimento alla capacità e ai diritti delle persone fisiche, alle persone giuridiche, ai rapporti di famiglia, all'adozione, alla protezione degli incapaci e agli obblighi alimentari, alle successioni, ai diritti reali, alle donazioni, alle obbligazioni contrattuali. Rispetto alle norme contenute nelle preleggi al codice civile viene introdotta *ex novo* una regolamentazione per una serie di rapporti e atti giuridici che il codice del 1942 non contemplava, quali i diritti sui beni immateriali o i diritti della personalità, le obbligazioni alimentari, la responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto, mentre la disciplina di singole tipologie di diritti già contenuta nel codice viene nel provvedimento articolata per disciplinare in dettaglio la molteplicità di rapporti riconducibili alle categorie di diritti. Per i diritti reali, ad esempio, che nelle preleggi sono disciplinati dal solo articolo 2, che fa riferimento al criterio della legge del luogo nel quale le cose si trovano, la proposta di legge prevede cinque articoli riferiti al possesso e ai diritti reali, ai quali si applica la legge dello Stato in cui i beni si trovano, ai diritti reali sui beni in transito, regolati dalla legge del luogo di destinazione, all'usucapione di beni mobili, regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al compimento del termine prescritto, ai diritti sui beni immateriali, regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione, alla pubblicità degli atti relativi ai diritti reali, regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al momento dell'atto.

Il titolo IV riguarda l'efficacia di sentenze ed atti stranieri.

Il titolo V detta disposizioni transitorie e dispone una clausola di abrogazione espressa di norme incompatibili.

Enrico NAN, *Relatore*

TESTO APPROVATO DAL SENATO	TESTO DELLA COMMISSIONE
Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.	**Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.**
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1. *(Oggetto della legge).*	ART. 1. *(Oggetto della legge).*
1. La presente legge determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l'individuazione del diritto applicabile e disciplina l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri.	*Identico.*
ART. 2. *(Convenzioni internazionali).*	ART. 2. *(Convenzioni internazionali).*
1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. 2. Nell'interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale e dell'esigenza della loro applicazione uniforme.	*Identico.*
TITOLO II GIURISDIZIONE ITALIANA	TITOLO II GIURISDIZIONE ITALIANA
ART. 3. *(Ambito della giurisdizione).*	ART. 3. *(Ambito della giurisdizione).*
1. La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.	1. *Identico.*

2. La giurisdizione sussiste inoltre nei casi in cui la legge attribuisce, anche per connessione, competenza per territorio a un giudice italiano.	**2. La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni II, III e IV del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con legge 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio.**
ART. 4.	ART. 4.
(Accettazione e deroga della giurisdizione).	*(Accettazione e deroga della giurisdizione).*
1. Quando non vi sia giurisdizione in base all'articolo 3, essa nondimeno sussiste se le parti l'abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo.	1. *Identico.*
2. La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di arbitri che pronuncino all'estero, se la deroga sia provata per iscritto e la causa verta su diritti disponibili. L'indicazione di un giudice straniero, salva la diversa volontà delle parti, esclude la giurisdizione italiana.	**2. La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili.**
3. La deroga è inefficace se il giudice o gli arbitri indicati declinano la giurisdizione o comunque non possono conoscere della causa.	3. *Identico.*
ART. 5.	ART. 5.
(Azioni reali relative ad immobili siti all'estero).	*(Azioni reali relative ad immobili siti all'estero).*
1. La giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all'estero.	*Identico.*

ART. 6.	ART. 6.
(Questioni preliminari).	*(Questioni preliminari).*
1. Il giudice italiano conosce, incidentalmente, le questioni che non rientrano nella giurisdizione italiana e la cui soluzione è necessaria per decidere sulla domanda proposta.	*Identico.*
ART. 7.	ART. 7.
(Pendenza di un processo straniero).	*(Pendenza di un processo straniero).*
1. La cognizione in Italia di una causa è impedita dalla pendenza innanzi a un giudice straniero della medesima causa proposta anteriormente, se il giudice italiano ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetti per l'ordinamento italiano.	**1. Quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza tra le stesse parti di domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo dinanzi a un giudice straniero, il giudice italiano, se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetto per l'ordinamento italiano, sospende il giudizio. Se il giudice straniero declina la propria giurisdizione o se il provvedimento straniero non è riconosciuto nell'ordinamento italiano, il giudizio in Italia prosegue, previa riassunzione ad istanza della parte interessata.**
2. La pendenza della causa innanzi al giudice straniero si determina secondo la legge dello Stato in cui il processo si svolge.	2. *Identico.*
3. Nel caso di pregiudizialità di una causa straniera, il giudice italiano può sospendere il processo se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetti per l'ordinamento italiano.	3. *Identico.*
ART. 8.	ART. 8.
(Momento determinante della giurisdizione).	*(Momento determinante della giurisdizione).*
1. Per la determinazione della giurisdizione italiana si applica l'articolo 5 del codice di procedura civile. Tuttavia la giurisdizionale sussiste se i fatti e le norme che la determinano sopravvengono nel corso del processo.	*Identico.*

ART. 9.	ART. 9.
(Giurisdizione volontaria).	*(Giurisdizione volontaria).*
1. In materia di giurisdizione volontaria, la giurisdizione sussiste, oltre che nei casi specificamente contemplati dalla presente legge e in quelli in cui è prevista la competenza per territorio di un giudice italiano, quando il provvedimento richiesto concerne un cittadino italiano o una persona residente in Italia o quando esso riguarda situazioni o rapporti ai quali è applicabile la legge italiana.	*Identico.*
ART. 10.	ART. 10.
(Materia cautelare).	*(Materia cautelare).*
1. In materia cautelare, la giurisdizione italiana sussiste quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia o quando il giudice italiano ha giurisdizione nel merito.	*Identico.*
ART. 11.	ART. 11.
(Rilevabilità del difetto di giurisdizione).	*(Rilevabilità del difetto di giurisdizione).*
1. Il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. È rilevato dal giudice d'ufficio se il convenuto è contumace, se ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 5, ovvero se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale.	1. Il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. È rilevato dal giudice d'ufficio, **sempre in qualunque stato e grado del processo,** se il convenuto è contumace, se ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 5, ovvero se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale.
ART. 12.	ART. 12.
(Legge regolatrice del processo).	*(Legge regolatrice del processo).*
1. Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana.	*Identico.*

TITOLO III DIRITTO APPLICABILE	TITOLO III DIRITTO APPLICABILE
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 13. *(Legge straniera richiamata).*	ART. 13. ***(Rinvio).***
1. Quando negli articoli successivi è richiamata la legge straniera, questa si applica senza tener conto del rinvio che essa faccia alla legge di un altro Stato.	**1. Quando negli articoli successivi è richiamata la legge straniera, si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato:** ***a)*** **se il diritto di tale Stato accetta il rinvio;** ***b)*** **se si tratta di rinvio alla legge italiana.** **2. L'applicazione del comma 1 è tuttavia esclusa:** ***a)*** **nei casi in cui le disposizioni della presente legge rendono applicabile la legge straniera sulla base della scelta effettuata in tal senso dalle parti interessate;** ***b)*** **riguardo alle disposizioni concernenti la forma degli atti;** ***c)*** **in relazione alle disposizioni del Capo XI del presente Titolo.** **3. Nei casi di cui agli articoli 33, 34 e 35 si tiene conto del rinvio soltanto se esso conduce all'applicazione di una legge che consente lo stabilimento della filiazione.** **4. Quando la presente legge dichiara in ogni caso applicabile una convenzione internazionale si segue sempre, in materia di rinvio, la soluzione adottata dalla convenzione.**
ART. 14. *(Conoscenza della legge straniera applicabile).*	ART. 14. *(Conoscenza della legge straniera applicabile).*
1. L'accertamento della legge straniera è compiuto d'ufficio dal giudice. A tal fine	*Identico.*

questi può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero di grazia e giustizia; può altresì interpellare esperti o istituzioni specializzate.

2. Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, neanche con l'aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.

ART. 15.

(Interpretazione e applicazione della legge straniera).

1. La legge straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo.

ART. 15.

(Interpretazione e applicazione della legge straniera).

Identico.

ART. 16.

(Ordine pubblico).

1. La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico.

2. In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.

ART. 16.

(Ordine pubblico).

Identico.

ART. 17.

(Norme di applicazione necessaria).

1. È fatta salva la prevalenza sulle disposizioni che seguono delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera.

ART. 17.

(Norme di applicazione necessaria).

Identico.

ART. 18.

(Ordinamenti plurilegislativi).

1. Se nell'ordinamento dello Stato richiamato dalle disposizioni della presente legge coesistono più sistemi normativi a

ART. 18.

(Ordinamenti plurilegislativi).

Identico.

base territoriale o personale, la legge applicabile si determina secondo i criteri utilizzati da quell'ordinamento.

2. Se tali criteri non possono essere individuati, si applica il sistema normativo con il quale il caso di specie presenta il collegamento più stretto.

ART. 19.

(Apolidi, rifugiati e persone con più cittadinanze).

1. Nei casi in cui le disposizioni della presente legge richiamano la legge nazionale di una persona, se questa è apolide o rifugiata si applica la legge dello Stato del domicilio o, in mancanza, la legge dello Stato di residenza.

2. Se la persona ha più cittadinanze, si applica la legge di quello tra gli Stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento più stretto. Se tra le cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale.

CAPO II

CAPACITÀ E DIRITTI DELLE PERSONE FISICHE

ART. 20.

(Capacità giuridica delle persone fisiche).

1. La capacità giuridica delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale. Le condizioni speciali di capacità, prescritte dalla legge regolatrice di un rapporto, sono disciplinate dalla stessa legge.

ART. 21.

(Commorienza).

1. Quando occorre stabilire la sopravvivenza di una persona ad un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, il momento della morte si accerta in base alla legge regolatrice del rapporto rispetto al quale l'accertamento rileva.

ART. 19.

(Apolidi, rifugiati e persone con più cittadinanze).

Identico.

CAPO II

CAPACITÀ E DIRITTI DELLE PERSONE FISICHE

ART. 20.

(Capacità giuridica delle persone fisiche).

Identico.

ART. 21.

(Commorienza).

Identico.

ART. 22.	ART. 22.
(Scomparsa, assenza e morte presunta).	*(Scomparsa, assenza e morte presunta).*
1. I presupposti e gli effetti della scomparsa, dell'assenza e della morte presunta di una persona sono regolati dalla sua ultima legge nazionale.	*Identico.*
2. Sussiste la giurisdizione italiana per le materie di cui al comma 1:	
a) se l'ultima legge nazionale della persona era quella italiana;	
b) se l'ultima residenza della persona era in Italia;	
c) se l'accertamento della scomparsa, dell'assenza o della morte presunta può produrre effetti giuridici nell'ordinamento italiano.	
ART. 23.	ART. 23.
(Capacità di agire delle persone fisiche).	*(Capacità di agire delle persone fisiche).*
1. La capacità di agire delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale. Tuttavia, quando la legge regolatrice di un atto prescrive condizioni speciali di capacità di agire, queste sono regolate dalla stessa legge.	*Identico.*
2. In relazione a contratti tra persone che si trovano nello stesso Stato, la persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui il contratto è concluso può invocare l'incapacità derivante dalla propria legge nazionale solo se l'altra parte contraente, al momento della conclusione del contratto, era a conoscenza di tale incapacità o l'ha ignorata per sua colpa.	
3. In relazione agli atti unilaterali, la persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui l'atto è compiuto può invocare l'incapacità derivante dalla propria legge nazionale soltanto se ciò non rechi pregiudizio a soggetti che senza loro colpa hanno fatto affidamento sulla capacità dell'autore dell'atto.	
4. Le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano agli atti relativi a rapporti di famiglia e di successione per causa di morte, nè agli atti relativi a diritti reali	

su immobili situati in uno Stato diverso da quello in cui l'atto è compiuto.

ART. 24.

(Diritti della personalità).

1. L'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto.

2. Le conseguenze della violazione dei diritti di cui al comma 1 sono regolate dalla legge applicabile alla responsabilità per fatti illeciti.

ART. 24.

(Diritti della personalità).

Identico.

CAPO III

PERSONE GIURIDICHE

CAPO III

PERSONE GIURIDICHE

ART. 25.

(Società ed altri enti).

1. Le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel quale si trova la loro amministrazione. Salvo prova contraria, si presume che l'amministrazione si trovi nel luogo ove, per statuto, è fissata la sede. In ogni caso si applica la legge italiana se l'attività di tali enti si svolge prevalentemente in Italia.

2. In particolare sono disciplinati dalla legge regolatrice dell'ente:

a) la natura giuridica;

b) la denominazione o ragione sociale;

c) la costituzione, la trasformazione e l'estinzione;

d) la capacità;

e) la formazione, i poteri e le modalità di funzionamento degli organi;

f) la rappresentanza dell'ente;

ART. 25.

(Società ed altri enti).

Identico.

g) le modalità di acquisto e di perdita della qualità di associato o socio nonché i diritti e gli obblighi inerenti a tale qualità;

h) la responsabilità per le obbligazioni dell'ente;

i) le conseguenze delle violazioni della legge o dell'atto costitutivo.

3. I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati.

CAPO IV

RAPPORTI DI FAMIGLIA

ART. 26.

(Promessa di matrimonio).

1. La promessa di matrimonio e le conseguenze della sua violazione sono regolate dalla legge nazionale comune dei nubendi o, in mancanza, dalla legge italiana.

ART. 27.

(Condizioni per contrarre matrimonio).

1. La capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio. Resta salvo lo stato libero che uno dei nubendi abbia acquistato per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia.

ART. 28.

(Forma del matrimonio).

1. Il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.

CAPO IV

RAPPORTI DI FAMIGLIA

ART. 26.

(Promessa di matrimonio).

Identico.

ART. 27.

(Condizioni per contrarre matrimonio).

Identico.

ART. 28.

(Forma del matrimonio).

Identico.

ART. 29.	ART. 29.
(Rapporti personali tra coniugi).	*(Rapporti personali tra coniugi).*
1. I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune. 2. I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.	*Identico.*
ART. 30.	ART. 30.
(Rapporti patrimoniali tra coniugi).	*(Rapporti patrimoniali tra coniugi).*
1. I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede. 2. L'accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se è considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l'accordo è stato stipulato. 3. Il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge straniera è opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente ai diritti reali su beni immobili, l'opponibilità è limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicità prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.	*Identico.*
ART. 31.	ART. 31.
(Separazione personale e scioglimento del matrimonio).	*(Separazione personale e scioglimento del matrimonio).*
1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.	*Identico.*

2. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.

ART. 32.

(Giurisdizione in materia di nullità, annullamento, separazione personale e scioglimento del matrimonio).

1. In materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'articolo 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia.

ART. 32.

(Giurisdizione in materia di nullità, annullamento, separazione personale e scioglimento del matrimonio).

Identico.

ART. 33.

(Filiazione).

1. Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita.

2. È legittimo il figlio considerato tale dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino al momento della nascita del figlio.

3. La legge nazionale del figlio al momento della nascita regola i presupposti e gli effetti dell'accertamento e della contestazione dello stato di figlio. Lo stato di figlio legittimo, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori, non può essere contestato che alla stregua di tale legge.

ART. 33.

(Filiazione).

Identico.

ART. 34.

(Legittimazione).

1. La legittimazione per susseguente matrimonio è regolata dalla legge nazionale del figlio nel momento in cui essa avviene o dalla legge nazionale di uno dei genitori nel medesimo momento.

2. Negli altri casi, la legittimazione è regolata dalla legge dello Stato di cui è cittadino, al momento della domanda, il

ART. 34.

(Legittimazione).

Identico.

genitore nei cui confronti il figlio viene legittimato. Per la legittimazione destinata ad avere effetto dopo la morte del genitore legittimante, si tiene conto della sua cittadinanza al momento della morte.	
ART. 35.	ART. 35.
(Riconoscimento di figlio naturale).	*(Riconoscimento di figlio naturale).*
1. Le condizioni per il riconoscimento del figlio naturale sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita o, se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene. 2. La capacità del genitore di fare il riconoscimento è regolata dalla sua legge nazionale. 3. La forma del riconoscimento è regolata dalla legge dello Stato in cui esso è fatto o da quella che ne disciplina la sostanza.	*Identico.*
ART. 36.	ART. 36.
(Rapporti tra genitori e figli).	*(Rapporti tra genitori e figli).*
1. I rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, compresa la potestà dei genitori, sono regolati dalla legge nazionale del figlio.	*Identico.*
ART. 37.	ART. 37.
(Giurisdizione in materia di filiazione).	*(Giurisdizione in materia di filiazione).*
1. In materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia.	*Identico.*
CAPO V	CAPO V
ADOZIONE	ADOZIONE
ART. 38.	ART. 38.
(Adozione).	*(Adozione).*
1. I presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adot-	*Identico.*

tanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti, ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata, al momento dell'adozione. Tuttavia si applica il diritto italiano quando è richiesta al giudice italiano l'adozione di un minore, idonea ad attribuirgli lo stato di figlio legittimo.

2. È in ogni caso salva l'applicazione della legge nazionale dell'adottando maggiorenne per la disciplina dei consensi che essa eventualmente richieda.

ART. 39.

(Rapporti fra adottato e famiglia adottiva).

1. I rapporti personali e patrimoniali fra l'adottato e l'adottante o gli adottanti ed i parenti di questi sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.

ART. 39.

(Rapporti fra adottato e famiglia adottiva).

Identico.

ART. 40.

(Giurisdizione in materia di adozione).

1. I giudici italiani hanno giurisdizione in materia di adozione allorché:

a) gli adottanti o uno di essi o l'adottando sono cittadini italiani ovvero stranieri residenti in Italia;

b) l'adottando è un minore in stato di abbandono in Italia.

2. In materia di rapporti personali o patrimoniali fra l'adottato e l'adottante o gli adottanti ed i parenti di questi i giudici italiani hanno giurisdizione, oltre che nelle ipotesi previste dall'articolo 3, ogni qualvolta l'adozione si è costituita in base al diritto italiano.

ART. 40.

(Giurisdizione in materia di adozione).

Identico.

ART. 41.	ART. 41.
(Riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione).	*(Riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione).*
1. I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli articoli 64, 65 e 66.	*Identico.*
2. Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori.	
CAPO VI	CAPO VI
PROTEZIONE DEGLI INCAPACI E OBBLIGHI ALIMENTARI	PROTEZIONE DEGLI INCAPACI E OBBLIGHI ALIMENTARI
ART. 42.	ART. 42.
(Giurisdizione e legge applicabile in materia di protezione dei minori).	*(Giurisdizione e legge applicabile in materia di protezione dei minori).*
1. La protezione dei minori è in ogni caso regolata dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24 ottobre 1980, n. 742.	*Identico.*
2. Le disposizioni della Convenzione si applicano anche alle persone considerate minori soltanto dalla loro legge nazionale, nonché alle persone la cui residenza abituale non si trova in uno degli Stati contraenti.	
ART. 43.	ART. 43.
(Protezione dei maggiori d'età).	*(Protezione dei maggiori d'età).*
1. I presupposti e gli effetti delle misure di protezione degli incapaci maggiori di età, nonché i rapporti fra l'incapace e chi ne ha la cura, sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace. Tuttavia, per proteggere in via provvisoria e urgente la persona o i beni dell'incapace, il giudice italiano può adottare le misure previste dalla legge italiana.	*Identico.*

ART. 44.	ART. 44.
(Giurisdizione in materia di protezione dei maggiori d'età).	*(Giurisdizione in materia di protezione dei maggiori d'età).*
1. La giurisdizione italiana in materia di misure di protezione degli incapaci maggiori di età sussiste, oltre che nei casi previsti dagli articoli 3 e 9, anche quando esse si rendono necessarie per proteggere, in via provvisoria e urgente, la persona o i beni dell'incapace che si trovino in Italia. 2. Quando in base all'articolo 66 nell'ordinamento italiano si producono gli effetti di un provvedimento straniero in materia di capacità di uno straniero, la giurisdizione italiana sussiste per pronunciare i provvedimenti modificativi o integrativi eventualmente necessari.	*Identico.*
ART. 45.	ART. 45.
(Obbligazioni alimentari nella famiglia).	*(Obbligazioni alimentari nella famiglia).*
1. Le obbligazioni alimentari nella famiglia sono in ogni caso regolate dalla Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, resa esecutiva con la legge 24 ottobre 1980, n. 745.	*Identico.*
CAPO VII	CAPO VII
SUCCESSIONI	SUCCESSIONI
ART. 46.	ART. 46.
(Successione per causa di morte).	*(Successione per causa di morte).*
1. La successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte. 2. Il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l'intera successione alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della morte il dichiarante non risiedeva	*Identico.*

più in tale Stato. Nell'ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta.

3. La divisione ereditaria è regolata dalla legge applicabile alla successione, salvo che i condividenti, d'accordo fra loro, abbiano designato la legge del luogo d'apertura della successione o del luogo ove si trovano uno o più beni ereditari.

ART. 47.

(Capacità di testare).

1. La capacità di disporre per testamento, di modificarlo o di revocarlo è regolata dalla legge nazionale del disponente al momento del testamento, della modifica o della revoca.

ART. 47.

(Capacità di testare).

Identico.

ART. 48.

(Forma del testamento).

1. Il testamento è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto, ovvero dalla legge dello Stato di cui il testatore, al momento del testamento o della morte, era cittadino o dalla legge dello Stato in cui aveva il domicilio o la residenza.

ART. 48.

(Forma del testamento).

Identico.

ART. 49.

(Successione dello Stato).

1. Quando la legge applicabile alla successione, in mancanza di successibili, non attribuisce la successione allo Stato, i beni ereditari esistenti in Italia sono devoluti allo Stato italiano.

ART. 49.

(Successione dello Stato).

Identico.

ART. 50.	ART. 50.
(Giurisdizione in materia successoria).	*(Giurisdizione in materia successoria).*
1. In materia successoria la giurisdizione italiana sussiste:	*Identico.*
a) se il defunto era cittadino italiano al momento della morte;	
b) se la successione si è aperta in Italia;	
c) se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica è situata in Italia;	
d) se il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero;	
e) se la domanda concerne beni situati in Italia.	
CAPO VIII	CAPO VIII
DIRITTI REALI	DIRITTI REALI
ART. 51.	ART. 51.
(Possesso e diritti reali).	*(Possesso e diritti reali).*
1. Il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sui beni mobili ed immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.	*Identico.*
2. La stessa legge ne regola l'acquisto e la perdita, salvo che in materia successoria e nei casi in cui l'attribuzione di un diritto reale dipenda da un rapporto di famiglia o da un contratto.	
ART. 52.	ART. 52.
(Diritti reali su beni in transito).	*(Diritti reali su beni in transito).*
1. I diritti reali su beni in transito sono regolati dalla legge del luogo di destinazione.	*Identico.*

ART. 53.	ART. 53.
(Usucapione di beni mobili).	*(Usucapione di beni mobili).*
1. L'usucapione di beni mobili è regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al compimento del termine prescritto.	*Identico.*
ART. 54.	ART. 54.
(Diritti su beni immateriali).	*(Diritti su beni immateriali).*
1. I diritti su beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione.	*Identico.*
ART. 55.	ART. 55.
(Pubblicità degli atti relativi ai diritti reali).	*(Pubblicità degli atti relativi ai diritti reali).*
1. La pubblicità degli atti di costituzione, trasferimento ed estinzione dei diritti reali è regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al momento dell'atto.	*Identico.*
CAPO IX	CAPO IX
DONAZIONI	DONAZIONI
ART. 56.	ART. 56.
(Donazioni).	*(Donazioni).*
1. Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante al momento della donazione. 2. Il donante può, con dichiarazione espressa contestuale alla donazione, sottoporre la donazione stessa alla legge dello Stato in cui egli risiede. 3. La donazione è valida, quanto alla forma, se è considerata tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato nel quale l'atto è compiuto.	*Identico.*

CAPO X	CAPO X
OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI	OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI
ART. 57.	ART. 57.
(Obbligazioni contrattuali).	*(Obbligazioni contrattuali).*
1. Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili.	*Identico.*
CAPO XI	CAPO XI
OBBLIGAZIONI NON CONTRATTUALI	OBBLIGAZIONI NON CONTRATTUALI
ART. 58.	ART. 58.
(Promessa unilaterale).	*(Promessa unilaterale).*
1. La promessa unilaterale è regolata dalla legge dello Stato in cui viene manifestata.	*Identico.*
ART. 59.	ART. 59.
(Titoli di credito).	*(Titoli di credito).*
1. La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno sono in ogni caso regolati dalle disposizioni contenute nelle Convenzioni di Ginevra del 7 giugno 1930, sui conflitti di legge in materia di cambiale e di vaglia cambiario, di cui al regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130, convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1946, e del 19 marzo 1931, sui conflitti di legge in materia di assegni bancari, di cui al regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1077, convertito dalla legge 4 gennaio 1934, n. 61. 2. Tali disposizioni si applicano anche alle obbligazioni assunte fuori dei territori degli Stati contraenti o allorché esse designino la legge di uno Stato non contraente.	*Identico.*

3. Gli altri titoli di credito sono regolati dalla legge dello Stato in cui il titolo è stato emesso. Tuttavia le obbligazioni diverse da quella principale sono regolate dalla legge dello Stato in cui ciascuna è stata assunta.

ART. 60.

(Procura).

1. La procura è regolata dalla legge designata in essa da colui che la conferisce, o, in mancanza, dalla legge dello Stato in cui il procuratore risiede.

ART. 60.

(Rappresentanza volontaria).

1. La rappresentanza volontaria è regolata dalla legge dello Stato in cui il rappresentante ha la propria sede d'affari sempre che egli agisca a titolo professionale e che tale sede sia conosciuta o conoscibile dal terzo. In assenza di tali condizioni si applica la legge dello Stato in cui il rappresentante esercita in via principale i suoi poteri nel caso concreto.

2. L'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza è valido, quanto alla forma, se considerato tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato in cui è posto in essere.

ART. 61.

(Obbligazioni nascenti dalla legge).

1. La gestione di affari altrui, l'arricchimento senza causa, il pagamento dell'indebito e le altre obbligazioni legali, non diversamente regolate dalla presente legge, sono sottoposti alla legge dello Stato in cui si è verificato il fatto da cui deriva l'obbligazione.

ART. 61.

(Obbligazioni nascenti dalla legge).

Identico.

ART. 62.

(Responsabilità per fatto illecito).

1. La responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento. Tuttavia il danneggiato può chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno.

2. Qualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo Stato in esso residenti, si applica la legge di tale Stato.

ART. 62.

(Responsabilità per fatto illecito).

Identico.

ART. 63.	ART. 63.
(Responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto).	*(Responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto).*
1. La responsabilità per danno da prodotto è regolata conformemente al comma 1 dell'articolo 62. Il danneggiato può chiedere altresì l'applicazione della legge dello Stato in cui si trova il domicilio o l'amministrazione del produttore, oppure della legge dello Stato in cui il prodotto è stato acquistato, a meno che il produttore provi che il prodotto vi è stato messo in commercio senza il suo consenso.	**1. La responsabilità per danno da prodotto è regolata, a scelta del danneggiato, dalla legge dello Stato in cui si trova il domicilio o l'amministrazione del produttore oppure da quella dello Stato in cui il prodotto è stato acquistato, a meno che il produttore provi che il prodotto vi è stato immesso in commercio senza il proprio consenso.**
TITOLO IV	TITOLO IV
EFFICACIA DI SENTENZE ED ATTI STRANIERI	EFFICACIA DI SENTENZE ED ATTI STRANIERI
ART. 64.	ART. 64.
(Riconoscimento di sentenze straniere).	*(Riconoscimento di sentenze straniere).*
1. La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:	*Identico.*
a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i princìpi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;	
b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;	
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;	
d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;	

e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;

f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;

g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.

ART. 65.

(Riconoscimento di provvedimenti stranieri).

1. Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.

ART. 65.

(Riconoscimento di provvedimenti stranieri).

Identico.

ART. 66.

(Riconoscimento di provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria).

1. I provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono riconosciuti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, sempre che siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 65, in quanto applicabili, quando sono pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle disposizioni della presente legge, o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato ancorché emanati da autorità di altro Stato, ovvero sono pronunciati da un'autorità che sia competente in base a criteri corrispondenti a quelli propri dell'ordinamento italiano.

ART. 66.

(Riconoscimento di provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria).

Identico.

ART. 67.	ART. 67.
(Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento).	*(Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento).*
1. In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere alla corte d'appello del luogo di attuazione l'accertamento dei requisiti del riconoscimento. 2. La sentenza straniera o il provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di cui al comma 1, costituiscono titolo per l'attuazione e per l'esecuzione forzata. 3. Se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito pronuncia con efficacia limitata al giudizio.	*Identico.*
ART. 68.	ART. 68.
(Attuazione ed esecuzione di atti pubblici ricevuti all'estero).	*(Attuazione ed esecuzione di atti pubblici ricevuti all'estero).*
1. Le norme di cui all'articolo 67 si applicano anche rispetto all'attuazione e all'esecuzione forzata in Italia di atti pubblici ricevuti in uno Stato estero e ivi muniti di forza esecutiva.	*Identico.*
ART. 69.	ART. 69.
(Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri).	*(Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri).*
1. Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova da assumersi nella Repubblica sono resi esecutivi con decreto della corte d'appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti. 2. Se l'assunzione dei mezzi di prova è chiesta dalla parte interessata, l'istanza è	*Identico.*

proposta alla corte mediante ricorso, al quale deve essere unita copia autentica della sentenza o del provvedimento che ha ordinato gli atti chiesti. Se l'assunzione è domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve essere trasmessa in via diplomatica.

3. La corte delibera in camera di consiglio e, qualora autorizzi l'assunzione, rimette gli atti al giudice competente.

4. Può disporsi l'assunzione di mezzi di prova o l'espletamento di altri atti istruttori non previsti dall'ordinamento italiano sempreché essi non contrastino con i princìpi dell'ordinamento stesso.

5. L'assunzione o l'espletamento richiesti sono disciplinati dalla legge italiana. Tuttavia si osservano le forme espressamente richieste dall'autorità giudiziaria straniera in quanto compatibili con i princìpi dell'ordinamento italiano.

ART. 70.

(Esecuzione richiesta in via diplomatica).

1. Se la richiesta per l'assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione è fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un procuratore che ne promuova l'assunzione, i provvedimenti necessari per questa sono pronunciati d'ufficio dal giudice procedente e le notificazioni sono fatte a cura del cancelliere.

ART. 70.

(Esecuzione richiesta in via diplomatica).

Identico.

ART. 71.

(Notificazione di atti di autorità straniere).

1. La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorità straniere o di altri atti provenienti da uno Stato estero è autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale nella cui giurisdizione la notificazione si deve eseguire.

2. La notificazione richiesta in via diplomatica è eseguita, a cura del pubblico ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto.

3. La notificazione avviene secondo le modalità previste dalla legge italiana. Tut-

ART. 71.

(Notificazione di atti di autorità straniere).

Identico.

tavia si osservano le modalità richieste dall'autorità straniera in quanto compatibili con i princìpi dell'ordinamento italiano. In ogni caso l'atto può essere consegnato, da chi procede alla notificazione, al destinatario che lo accetti volontariamente.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 72.

(Disposizioni transitorie).

1. La presente legge si applica in tutti i giudizi iniziati dopo la data della sua entrata in vigore, fatta salva l'applicabilità alle situazioni esaurite prima di tale data delle previgenti norme di diritto internazionale privato.

2. I giudizi pendenti sono decisi dal giudice italiano se i fatti e le norme che determinano la giurisdizione sopravvengono nel corso del processo.

ART. 73.

(Abrogazione di norme incompatibili).

1. Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, nonché gli articoli 2505 e 2509 del codice civile e gli articoli 2, 3, 4 e 37, secondo comma, e quelli dal 796 all'805 del codice di procedura civile.

ART. 74.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 72.

(Disposizioni transitorie).

Identico.

ART. 73.

(Abrogazione di norme incompatibili).

Identico.

ART. 74.

(Entrata in vigore).

Identico.